

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ PER LA  
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE  
(L.r. 16/2008, art. 4, D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916)**

**1) Riferimenti normativi**

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) dispone, tra le altre misure, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).

La D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189 ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 (artt. 1, 2 e 3).

La D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 66-8120 ha approvato il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, comprendente l'erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno per un importo totale stimato di 394.000,00 euro.

Il massimale erogabile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è stabilito in 24,00 euro, come definito dalle disposizioni attuative della l.r. 16/2008 (D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, art. 1).

Il presente avviso è finalizzato ad individuare le piante di riconosciuta capacità tartufigena oggetto dell'erogazione.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e alla ritenuta alla fonte del quattro per cento sui contributi pubblici a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli art. 28 e 29 del D.P.R. 600/73.

**2) Dotazione finanziaria**

Le risorse ammontano a € 394.000,00.

L'importo unitario effettivamente erogabile sarà determinato in ragione del numero totale di piante riconosciute meritevoli di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, nel rispetto degli impegni e delle norme nel seguito specificati.

**3) A chi si rivolge**

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Picco.

Le piante che, se riconosciute produttrici di *Tuber magnatum* Picco, danno diritto all'indennità sono le seguenti latifoglie:

Querce: farnia (*Quercus robur*), rovere (*Quercus pætraea*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*);

Pioppi: pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido

Salici: salicone (*Salix caprea*), salice bianco (*Salix alba*), salice da vimini (*Salix viminalis*)

Tigli: tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*),

Carpini: carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*);

Nocciolo (*Corylus avellana*).

La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di *Tuber magnatum* Picco nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.

L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione comunale agricoltura e foreste preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.

L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.

In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.

In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.

Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m<sup>2</sup>/pianta).

#### **4) Impegni dei beneficiari**

Per accedere all'indennità il proprietario/possessore deve assumere l'impegno a conservare le piante tartufigene, secondo il piano di coltura e conservazione contenuto nella domanda di erogazione del contributo e sottoscritto dal proprietario, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno dove le piante sono radicate.

L'impegno assunto deve essere mantenuto per cinque stagioni di raccolta del *Tuber magnatum* Picco, successive alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere e ricevere il contributo i richiedenti, oltre agli impegni specifici sottoscritti nel piano colturale, devono assumere esplicitamente gli impegni generali di seguito elencati:

- accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza del patrimonio arboreo dichiarato e sul mantenimento degli impegni assunti, da parte della Regione Piemonte e/o dei soggetti dalla stessa incaricati;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti durante le varie fasi di gestione del patrimonio arboreo;
- mantenere l'impegno per il periodo stabilito, che inizia con la data di apertura del periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco dell'anno di presentazione della domanda e termina alla chiusura del quinto periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco successivo alla domanda;
- aggiornare tempestivamente i dati relativi al beneficiario in caso di variazioni, in particolare degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione del contributo e la situazione relativa alla titolarità di reddito d'impresa, e di darne contestuale comunicazione al Comune presso il quale la domanda è stata presentata;
- permettere la libera ricerca sulle superfici interessate ai cercatori in regola con le leggi vigenti.

#### **5) Casi di inammissibilità**

Non possono beneficiare del contributo le piante ricadenti nelle tartufige controllate o nelle tartufige coltivate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 25 giugno 2008 n. 16 e in generale dove non siano permesse la libera ricerca e la raccolta.

Non verranno prese in considerazione le domande:

- pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso o redatte su modulistica diversa da quella prevista dal medesimo;
- recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda, tali da rendere incomprensibile quanto viene sottoscritto;
- incomplete in quanto non corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista;
- palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità dell'impegno e con le specifiche normative di legge;
- prive dei dati necessari per la valutazione.

Non saranno riconosciute valide le istruttorie effettuate dalle Commissioni comunali agricoltura e foreste del Comune non integrate dai due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale, o dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

I nominativi dei due rappresentanti dei raccoglitori che integrano la Commissioni dovranno essere riportati sul verbale di accertamento unitamente alla denominazione dell'Associazione che li ha designati.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90.

## **6) Come aderire**

La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore, al comune nel cui territorio sono radicate le piante oggetto della domanda stessa, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. della Regione Piemonte.

La domanda presentata per la prima volta deve essere redatta secondo il modello "Domanda iniziale di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno" (allegato A), che contiene la proposta di piano di coltura e conservazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- l'estratto di mappa catastale, relativo alle particelle interessate;
- la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

La domanda presentata per la seconda annualità, sempre che non siano occorse variazioni relative al richiedente o al numero delle particelle catastali o al numero delle piante tartufigene interessate, dovrà essere redatta secondo il modello "Domanda di conferma dell'indennità annuale per la conservazione del patrimonio tartufigeno" (allegato B).

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

## **7) Istruttoria e procedure di controllo del rispetto degli impegni**

Il comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di istruirle, indicando nella colonna H il numero di piante ammesse per ciascuna particella catastale, e di compilare il verbale di accertamento (allegato C).

Acquisiti i verbali di accertamento redatti dalla Commissione, il comune trasmette mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [foreste@cert.regione.piemonte.it](mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it) del Settore Foreste della Regione Piemonte, la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

1. domande compilate in modo chiaro ed esaustivo, accompagnate dalla documentazione completa prevista per ciascuna tipologia di domanda;
2. verbali di accertamento per ciascuna delle domande istruite;
3. verbale della seduta della Commissione comunale consultiva agricoltura e foreste durante il quale sono state esaminate le domande di indennità, firmato da tutti i componenti presenti.

Il Settore Foreste, dopo gli opportuni controlli tecnici e amministrativi, effettuati avvalendosi di IPLA ai sensi della convenzione repertoriata al n. 1 del 7 gennaio 2019, provvederà all'approvazione dell'elenco generale dei beneficiari e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

La Regione Piemonte provvederà ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Il campione da sottoporre a controllo in loco verrà individuato considerando i seguenti fattori:

- i comuni dove le piante riconosciute sono più numerose,

- i comuni dove il numero medio di piante riconosciute per singola domanda è più consistente,
- i beneficiari con il maggior numero di piante riconosciute idonee, anche se ricadenti su più comuni;
- una quota casuale per assicurare controlli a rotazione su tutte le domande.

La Regione si avvarrà, a tale scopo, dell'I.P.L.A. S.p.A. ai sensi della convenzione repertoriata al n. 1 del 7 gennaio 2019.